

(N. 1916)

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(PRETI)

**e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

**col Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**col Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

(TOLLOY)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1966**

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912,  
concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai pro-  
duttori di olio di oliva nonchè modificazioni al regime fiscale degli oli

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito decreto-legge ha dato esecuzione agli adempimenti previsti dal regolamento comunitario per le materie grasse, entrato in applicazione il giorno 10 novembre 1966.

Beneficiari di tale regolamento sono, a un tempo, gli olivicoltori e i consumatori: i primi si vedono assicurato un prezzo remunerativo per il loro prodotto, in un mercato saldamente stabilizzato; i secondi si trovano ad operare i loro acquisti di oli commestibili, sia d'oliva sia di semi oleosi, a prezzi sensibilmente ribassati, di circa 200 e 100 lire il chilo, rispettivamente; il che consentirà alle famiglie un'economia annua di spesa, valutabile nel complesso ed in linea di larga previsione sui 12 miliardi di lire.

Il principio informatore della nuova politica di mercato innova profondamente il sistema adottato in passato per la protezione della nostra olivicoltura. Non è più il prezzo dell'olio di semi deliberatamente gravato, a quel fine, di dazi e di imposte, a fare da supporto al prezzo auspicato per l'olio di oliva; bensì questo ad adeguarsi al prezzo dell'olio di semi, liberato dagli attuali oneri e pressochè allineato al prezzo internazionale. Pertanto, la nuova formula contempla per l'olio d'oliva due prezzi: uno alla produzione, che assicuri la equa remunerazione ai produttori, l'altro all'immissione del prodotto sul mercato, inferiore al primo e tale da assicurare il pieno assorbimento della disponibilità nazionale di prodotto in concorrenza con la domanda di oli di semi al nuovo livello di prezzi.

L'erogazione dell'integrazione di prezzo è fatta su denuncia della produzione, resa responsabile dalla gravità delle sanzioni previste pel caso di infedele dichiarazione e convalidata attraverso il riscontro dei dati di lavorazione delle olive, quali risultano dal registro di carico e scarico a cui sono tenuti tutti coloro che praticano, appunto, la molitura delle olive. Ai fini del controllo della veridicità del dato di produzione dichiarato si fa riferimento, in particolare, anche alla quantità di sansa residua dalla lavorazione delle singole partite di materia prima: potendo facilmente risalire dalla quantità di sansa alla presumibile quantità di olio attraverso rapporti fatti sperimentalmente

determinare, lungo il corso della campagna di frangitura delle olive, e per zone omogenee di ogni provincia, da apposite commissioni tecniche.

Il particolare metodo di accertamento si basa anche sul fatto che lo scarico delle sansa operato dal frantoiano deve corrispondere alla presa in carico che di esse fa lo stabilimento che, a sua volta, estrae dal sottoprodotto della lavorazione delle olive l'olio che v'è ancora contenuto; stabilimento esso pure tenuto ad annotare sistematicamente, in apposito registro di carico e scarico, le materie messe in lavorazione, i prodotti e i sottoprodotti ottenuti, nonchè la situazione di magazzino.

L'applicazione del nuovo regolamento comporta per lo Stato oltre l'assunzione dell'onere di 3 decimi della spesa per l'integrazione di prezzo, la rinuncia al gettito di dazi ed imposte come quella di fabbricazione sugli oli di semi, per la quale è stato fatto figurare nel bilancio 1967 una entrata di 19 miliardi di lire. Così pure si dovrà rinunciare ai proventi del cosiddetto onere di abbinamento all'importazione dei semi oleosi e loro oli nonchè all'importazione dell'olio di oliva, che nell'ultimo triennio si sono mantenuti su una media annua di 15 miliardi di lire e affluiti — come è noto — ad una gestione fuori bilancio.

In via di larga massima si è valutato l'onere diretto ed indiretto che andrà a gravare sullo Stato. Alla sua copertura si è provveduto secondo quanto stabilito con l'articolo 49 e successivi del decreto-legge stesso.

La necessità di mantenere la vigilanza della finanza sulla spremitura dei semi oleosi, sulla raffinazione dei loro oli e sulla margarina, anche ai fini della sesamazione all'atto della loro immissione al consumo per evitare la frode della miscelazione con olio di oliva, nonchè l'opportunità di estendere tale vigilanza anche ai sansifici e alle raffinerie, hanno consigliato di non abolire ma di ridurre ad una modesta aliquota l'imposta di fabbricazione su tutti gli oli vegetali commestibili e sulla margarina.

Detta aliquota è stata fissata nella misura di 700 lire al quintale per gli oli di semi e di 1.400 lire al quintale per gli oli di oliva,

rispettando all'incirca lo stesso rapporto che si andrà a verificare sul mercato tra prezzo dell'olio di semi e prezzo dell'olio di oliva. Per la margarina l'aliquota è stata ridotta da lire 12.000 a lire 6.000 per quintale.

È stato innanzitutto stabilito (articolo 3) che l'integrazione di prezzo viene corrisposta su domanda del produttore di olio da presentarsi all'Ispettorato provinciale della alimentazione, competente per territorio, ed è subordinata a una denuncia di produzione redatta su appositi moduli.

Alla suddetta domanda (articolo 4) deve essere unita una dichiarazione di produzione, rilasciata dal gestore del frantoio, attestante che la partita è stata prodotta nel suo stabilimento.

Gli stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalla sansa, nel presentare la domanda di integrazione di prezzo con l'indicazione del quantitativo di olio prodotto, debbono indicare gli stabilimenti di molitura dai quali hanno acquistato la sansa.

Per poter effettuare efficaci controlli sui quantitativi prodotti e conseguentemente sulle domande di integrazione di prezzo, è prescritto (articolo 5) che tutti i frantoi devono tenere un registro di lavorazione, nel quale giornalmente vanno annotati i dati occorrenti ad identificare ciascuna partita passata alla lavorazione, i proprietari delle olive, i quantitativi lavorati e i prodotti ottenuti.

Gli stabilimenti di estrazione di olio dalla sansa devono, invece, tenere un libro di carico e scarico, nel quale sono annotati i quantitativi di sansa acquistati, con l'indicazione del frantoio venditore, delle relative quantità d'olio ricavate e degli stabilimenti ai quali detto olio è stato ceduto per la rettificazione.

Lo stesso obbligo è prescritto per gli stabilimenti di raffinazione degli oli di oliva lampanti o estratti dalla sansa; detti stabilimenti nel libro di carico e scarico devono annotare i movimenti di entrata delle materie prime e di uscita dei prodotti e sottoprodotti.

Nell'articolo 6 è disposto che l'AIMA, per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati dal presente decreto, può avvalersi degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, che

provvedono ad espletare i necessari servizi di controllo e a disporre il pagamento della integrazione in favore degli aventi diritto.

Con l'articolo 9 vengono regolate le importazioni dall'estero di olive e di sansa di olive, disponendo il versamento di una cauzione di importo corrispondente all'integrazione di prezzo riferita alla quantità di olio contenuta nei prodotti medesimi, aumentata del 20 per cento.

Tale cauzione viene rimborsata all'interessato soltanto nel caso che egli, entro il termine di tre mesi, possa comprovare di non aver destinato i prodotti suddetti alla produzione di olio.

Gli articoli 10 e 11 prevedono un indennizzo a favore di coloro che detenevano oli di oliva delle trascorse campagne, e di semi, alla data del 9 novembre 1966, e che evidentemente sono andati incontro a una perdita finanziaria, in conseguenza dei nuovi prezzi di mercato che si sono istaurati alla data del 10 novembre 1966, in applicazione del già citato regolamento comunitario.

Il principio dell'integrazione di prezzo da corrispondere ai produttori di olio di oliva a carico della CEE (nel primo anno parzialmente ed in seguito integralmente), sulla base della differenza di prezzo stabilita tra il prezzo indicativo al produttore e quello di mercato, ha anche lo scopo di consentire un ribasso dei prezzi di mercato nell'interesse dei consumatori; ed i prezzi dei prodotti concorrenziali dell'olio di oliva — tra i quali è compreso l'olio di semi — dovranno uniformarsi, sia pur rispettando il principio della diversità del valore intrinseco, a quello dell'olio di oliva.

Ora appare evidente che questo ribasso del livello dei prezzi determinato da cause completamente estranee alle vicende normali di mercato, verrebbe ingiustamente a colpire i detentori di olio che hanno prodotto in base a costi corrispondenti ai prezzi correnti prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni; per evidenti motivi di equità è stato, pertanto, previsto un indennizzo, da stabilire da parte del Comitato interministeriale dei prezzi, sulla base del divario di prezzo determinato, per i prodotti suddetti, dall'entrata in vigore del regolamento comunitario, di cui al precedente articolo 1.

L'articolo 12, che prevede particolari sanzioni contro i colpevoli di atti fraudolenti intesi ad ottenere o a far ottenere pagamento di integrazione di prezzo in misura superiore a quella spettante, nonchè a carico di coloro che, essendovi tenuti, non ottemperino alle disposizioni del decreto-legge, per quanto riguarda la regolare tenuta dei libri o ometta le comunicazioni previste dal presente provvedimento; e l'articolo 13, che autorizza l'AIMA ad avvalersi, per l'espletamento dei propri compiti, di personale di enti pubblici, non richiedono particolari illustrazioni.

Nell'articolo 14, in considerazione del fatto che il decreto è entrato in vigore a campagna oleicola già iniziata e che ai quantitativi di olio già prodotti doveva riconoscersi il beneficio del prezzo integrativo, è stato previsto un sistema di pagamento che, pur non trascurando le normali cautele, consenta la corresponsione dell'integrazione, senza l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dopo l'entrata in vigore del decreto.

Con l'articolo 16, l'imposta e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sui suoi sottoprodotti sono state ridotte da lire 6.000 al quintale a lire 700 al quintale. Così pure è stata ridotta da lire 6.500 a lire 760 la sovrimposta di confine sugli oli di semi raffinati importati dall'estero.

Con l'articolo 17 è stata istituita un'imposta di fabbricazione di lire 1.400 al quintale sull'olio di oliva di pressione, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto dalla sansa di oliva. In eguale misura è stata istituita la sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero. Sull'olio di oliva rettificato e sull'olio di sansa di oliva rettificato importati dall'estero è dovuta la sovrimposta di confine nella misura di lire 1.520 al quintale.

Con l'articolo 18 viene prescritto che la sansa di oliva, di produzione nazionale o importata dall'estero, destinata alla disoleazione deve essere avviata ai sansifici con bolletta di accompagnamento.

Con l'articolo 19 viene prescritto per gli esercenti oleifici nei quali si ottiene olio di oliva di pressione commestibile, olio di oliva

lampante e olio di oliva lavato l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di lavoro per rendere edotto l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente della quantità e qualità delle materie prime che vengono adoperate e dei prodotti ottenuti.

Con l'articolo 20 è disposta la vigilanza della Guardia di finanza che viene esercitata in forma continuativa sui sansifici e in forma saltuaria sugli oleifici nei quali si estrae olio dalle olive e si esegue il lavaggio con acqua della sansa di oliva nonchè sulle raffinerie di olio di oliva.

Con l'articolo 21 vengono fissate le modalità per il pagamento della imposta di fabbricazione per l'olio ottenuto dalla sansa di oliva.

Con l'articolo 22 vengono dettate particolari disposizioni atte a salvaguardare la genuinità dell'olio di oliva anche ai fini igienico-sanitari.

Con l'articolo 23 viene prescritto che la produzione di olio di oliva, di olio estratto dalla sansa di oliva e la raffinazione dell'olio di oliva, deve essere effettuata in tempi distinti o in locali separati da quelli in cui si lavorano oli di semi.

Con l'articolo 24 è stabilito che nei magazzini istituiti presso gli stabilimenti nei quali si estrae olio dalla sansa di oliva è ammessa, agli effetti contabili, una differenza per calo e dispersione non superiore alla misura dello 0,50 per cento riferita al peso totale dell'olio estratto dai magazzini.

Con l'articolo 25 viene concessa la restituzione del tributo per gli oli di oliva esportati all'estero.

Con l'articolo 26 viene disposto che le olive, le sansi di oliva e i residui della lavorazione degli oli di oliva non destinati alla disoleazione sono esonerati dal pagamento dell'imposta sotto l'osservanza di determinate prescrizioni atte ad accertare l'effettivo uso dei suindicati prodotti nell'impiego dichiarato.

Con l'articolo 27 è demandato al Ministero delle finanze il compito di emanare eventuali disposizioni che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Con l'articolo 28 e seguenti fino all'articolo 33 incluso, sono stabilite le norme di applicazione del provvedimento per quanto

riguarda i normali adempimenti di carattere amministrativo.

Con gli articoli dal 34 al 39 incluso vengono stabilite le sanzioni per chiunque viola le disposizioni del decreto.

Con l'articolo 40 viene precisato che per le violazioni alle leggi di imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sugli oli di oliva non è ammessa la definizione amministrativa.

Con l'articolo 41 sono state soppresse le riduzioni delle aliquote orarie previste per tutti i servizi svolti, nell'interesse dei privati, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, contemplate nella tabella citata dall'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987.

La soppressione delle predette riduzioni, invocata da tempo, dal personale degli UTIF, è stata riconosciuta necessaria ed accettabile dall'Amministrazione finanziaria al fine di poter corrispondere al cennato personale analogo trattamento fatto a quello delle Dogane.

Con l'adozione di tale provvedimento potrà essere definitivamente eliminata ogni divergenza in materia, attualmente esistente, in seno a tutto il personale interessato e nel contempo, senza alcun aggravio per l'Erario, potrà essere compensato sia pure in parte, il forte aumento delle prestazioni dello stesso personale derivanti dall'applicazione del decreto.

Con l'articolo 42, per il personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero delle finanze adibito nell'applicazione del decreto, si è ritenuto opportuno disporre il raddoppio dei limiti della durata del lavoro straordinario retri-

buibile attesa la gravosità dei compiti che saranno affidati al predetto personale.

Con l'articolo 44 l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina sono state ridotte da lire 12.000 a lire 6.000 per quintale.

Con l'articolo 45 vengono indicate le disposizioni transitorie rese necessarie a seguito della diminuzione dell'aliquota d'imposta degli oli di semi.

In particolare si stabiliscono le norme per la presentazione delle denunce concernenti le giacenze di prodotti alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Con l'articolo 46 si stabiliscono le norme per il rimborso o accreditamento della differenza fra la maggiore imposta pagata a suo tempo sulle giacenze stesse e quella stabilita dal provvedimento. Tale misura è necessaria per ragioni di equità e per evitare un ingiustificato danno alle ditte interessate.

Con l'articolo 47 viene stabilito che l'imposta di fabbricazione di cui al precedente articolo 17 si applica anche alle giacenze dei prodotti indicati nello stesso articolo esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in quantità superiore a cinque quintali nelle raffinerie o comunque e dovunque in possesso del fabbricante o di qualsiasi altro detentore, anche se viaggianti.

Con l'articolo 48 si stabiliscono le pene per le denunce di cui ai precedenti articoli 45 e 47 effettuate in modo infedele.

Con gli articoli dal 49 al 54 vengono stabilite le norme concernenti la copertura della spesa per l'attuazione del provvedimento.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonché modificazioni al regime fiscale degli oli.

ALLEGATO

*Decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 1966, edizione straordinaria.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 38, 42, 43, 189, 191 del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il Regolamento della Comunità economica europea n. 136/66/C.E.E. del Consiglio, 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, operante per l'olio di oliva dal 10 novembre 1966;

Visto l'articolo 10 dell'anzidetto regolamento comunitario che prevede per l'olio di oliva, un'integrazione del prezzo al produttore pari alla differenza tra il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo indicativo di mercato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 ottobre 1966 col quale sono affidati alla Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (A.I.M.A.) ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, i compiti di intervento nel mercato derivanti dall'entrata in vigore del Regolamento comunitario del 22 settembre 1966, n. 136/66, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei semi e frutti oleosi nonché dei grassi di origine vegetale o estratti da pesci o da mammiferi marini;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale viene istituita l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769;

Vista la legge 13 novembre 1960, n. 1407;

Vista la legge 5 luglio 1961, n. 578;

Vista la legge 11 giugno 1959, n. 450;

Vista la legge 16 giugno 1960, n. 623;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a dare attuazione al cenato Regolamento comunitario n. 136/66;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per il bilancio, per la grazia e la giustizia, per il tesoro, per la sanità, per il commercio con l'estero e per gli affari esteri;

DECRETA:

## Art. 1.

Dal 10 novembre 1966, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) oltre a svolgere i compiti di interventi sul mercato derivanti del Regolamento comunitario del 22 settembre 1966, n. 136/66 relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, affidatole, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, col decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*

n. 266 del 25 ottobre 1966, provvede, per conto dello Stato, secondo le norme del presente decreto, a corrispondere per l'olio di oliva, prodotto nella campagna 1966-67, una integrazione pari alla differenza tra il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo indicativo di mercato.

#### Art. 2.

L'integrazione di prezzo di cui al precedente articolo 1 è corrisposta per gli oli di pressione commestibili o grezzi da raffinare nonché per gli oli estratti dalla sansa e non raffinati, purché si tratti di oli prodotti con olive nazionali raccolte nella campagna 1966-67.

#### Art. 3.

La concessione dell'integrazione di prezzo è effettuata su domanda del produttore di olio ed è subordinata alla presentazione da parte del medesimo di denunce di produzione, redatte sui moduli di cui al primo comma del successivo articolo 7.

Le domande debbono essere presentate: per gli oli di pressione, all'Ispettorato dell'alimentazione della provincia ove trovasi il frantoio presso cui è stata effettuata la molitura delle olive; per gli oli di estrazione dalla sansa vergine, all'Ispettorato dell'alimentazione della provincia ove ha sede lo stabilimento di estrazione.

#### Art. 4.

I detentori di olive che, per la molitura del prodotto, fanno ricorso ai frantoi che lavorano per conto terzi, debbono unire alle domande una dichiarazione di produzione della quantità di olio ricavata, rilasciata dal gestore del frantoio presso cui è stata effettuata la molitura per loro conto.

Nel caso che la molitura venga effettuata in impianto gestito dallo stesso proprietario delle olive, questi, in luogo della dichiarazione di produzione di cui al comma precedente, presenta gli estratti del registro di lavorazione di cui al primo comma del successivo articolo 5, relativi alle partite di olio per le quali viene richiesta l'integrazione di prezzo.

Gli stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalla sansa vergine di oliva, nel presentare la domanda di integrazione di prezzo, oltre a denunciare la quantità di olio prodotto, debbono indicare gli stabilimenti di molitura dai quali hanno acquistato la sansa.

#### Art. 5.

È fatto obbligo a tutti gli esercenti stabilimenti di molitura delle olive di tenere un registro di lavorazione nel quale debbono essere annotati giornalmente e per ogni singola partita:

- la quantità di olive lavorate;
- il proprietario delle olive;
- l'olio di pressione prodotto;
- la sansa ricavata.

Sullo stesso registro sono altresì annotati: le quantità di sansa vergine cedute agli stabilimenti di estrazione dell'olio dalla sansa, con l'indicazione dello stabilimento medesimo; gli estremi della bolletta di accompagnamento della sansa avviata agli stabilimenti.

Gli esercenti stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalla sansa vergine di oliva sono obbligati a tenere un registro di carico e di scarico nel quale debbono essere riportati:

- la quantità di sansa acquistata con l'indicazione del venditore e degli estremi della bolletta di accompagnamento;
- la quantità di sansa passata alla lavorazione;
- la relativa quantità di olio ottenuto;
- gli stabilimenti che provvedono alla rettificazione dell'olio di sansa prodotto.

Gli esercenti stabilimenti di raffinazione dell'olio di oliva lampante e di oli estratti dalla sansa debbono tenere un registro di carico e di scarico nel quale vanno riportati i movimenti di entrata delle materie prime e di uscita del prodotto finito e dei sottoprodotti della lavorazione.

Gli esercenti stabilimenti di molitura e di quelli di estrazione con solvente di olio dalla sansa vergine di oliva sono tenuti a segnalare, ogni dieci giorni, ai competenti Ispettorati provinciali della alimentazione i dati riassuntivi di lavorazione quali risulteranno dai registri di cui ai commi precedenti.

#### Art. 6.

Per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati con il presente decreto l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.

A tale scopo, i suddetti Ispettorati provvedono ad espletare i servizi necessari ad assicurare la esatta applicazione delle norme del presente decreto.

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione dispone il pagamento dell'integrazione di prezzo spettante agli aventi diritto, con ordinativi su aperture di credito disposte a suo favore dalla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi, con le modalità indicate all'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal Capo dell'Ispettorato predetto e sono soggetti al controllo successivo delle Ragionerie regionali dello Stato e delle Delegazioni della Corte dei conti competenti per territorio.

#### Art. 7.

I moduli per le domande di integrazione e per le denunce di produzione sono posti a disposizione degli interessati presso gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione e presso gli altri uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I registri di lavorazione e quelli di carico e di scarico, di cui al precedente articolo 5, debbono essere vidimati e timbrati dagli Ispettorati provinciali dell'alimentazione e ritirati a cura degli interessati presso gli Ispettorati medesimi.

È fatto obbligo agli esercenti stabilimenti di molitura delle olive di trasmettere giornalmente agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, copia delle dichiarazioni di produzione rilasciate, ai sensi dell'articolo 4, prima comma, del presente decreto, nonché copia a ricalco delle pagine del registro di lavorazione.

#### Art. 8.

In deroga all'articolo 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, le partite di olio di oliva dichiarate per l'importazione in data anteriore al 10 novembre 1966 e non ancora lasciate alla libera dispo-



## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nibilità dell'importatore, in luogo del dazio, sono soggette al prelievo stabilito dal Regolamento del 22 settembre 1966, n. 136/66.

Per le temporanee importazioni di olio di oliva effettuate prima del 10 novembre 1966, in luogo del dazio, è dovuto, in caso di nazionalizzazione, il diritto di prelievo stabilito dal precedente comma.

## Art. 9.

All'atto delle importazioni dall'estero di olive e di sansa di oliva, destinate ad uso diverso dalla disoleazione, l'importatore è tenuto al versamento di una cauzione di un importo corrispondente alla integrazione di prezzo di cui al precedente articolo 1, maggiorata del 20 per cento, riferita alla quantità di olio contenuta nei prodotti medesimi.

Tale cauzione sarà rimborsata su presentazione di un certificato rilasciato dal competente comando della Guardia di finanza, attestante che la merce importata non è stata utilizzata per la fabbricazione di olio di oliva.

Trascorso il periodo di tre mesi dalla data della nazionalizzazione senza che l'importatore abbia presentato il certificato di cui al comma precedente, la cauzione è trattenuta in via definitiva dallo Stato con decisione unilaterale.

## Art. 10.

A coloro i quali, alle ore 24 del 9 novembre 1966, detengono, in quantità superiore a cinque quintali, olio di oliva di pressione commestibile, lampante o rettificato, prodotto nelle campagne anteriori a quella 1966-67, olio di sansa di oliva, greggio o rettificato; miscele degli oli suddetti, nonché olio di semi, sia tal quale e sia contenuto nei semi oleosi, è concesso un indennizzo nella misura che sarà stabilita dal Comitato interministeriale dei prezzi, tenuto conto del minor prezzo di mercato dei prodotti anzidetti, nonché dei benefici di cui al successivo articolo 43.

In ogni caso, per l'olio di oliva e per quello di sansa di oliva, greggi o rettificati, l'indennizzo non potrà essere superiore all'integrazione di prezzo di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Sono esclusi dall'indennizzo di cui al comma precedente gli oli destinati ad usi industriali.

L'indennizzo di cui al primo comma è concesso su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 15 del presente decreto.

## Art. 11.

Per ottenere l'indennizzo di cui al precedente articolo 10, i detentori di prodotti di cui all'articolo medesimo debbono far pervenire entro il 14 novembre 1966, denuncia in duplice copia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando:

- a) il nome della ditta o la ragione sociale nonché la sede dell'avente diritto;
- b) l'esatta ubicazione del magazzino nel quale l'olio è depositato;
- c) la quantità di olio giacente alle ore 24 del 9 novembre 1966.

Coloro che detengono sia olio di oliva che olio di semi debbono presentare due denunce separate.

Entro il 16 novembre 1966, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, anche con l'ausilio della Guardia di finanza, dovrà compiere i necessari accertamenti e successivamente trasmetterà, con il proprio visto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una copia della denuncia con l'indicazione della quantità di olio di oliva o di olio di semi ammissibile alla concessione dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero del tesoro.

## Art. 12.

Chiunque nelle denunce, dichiarazioni o atti equipollenti previsti dagli articoli 3, primo comma, 4, 11 e 14 del presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatti relativi ai prodotti per i quali il presente decreto prevede integrazione di prezzo o indennizzi, è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da lire cinquanta-mila a lire tre milioni.

La stessa pena si applica a chiunque faccia scientemente uso delle denunce, dichiarazioni o atti contenenti i dati o notizie inesatti, di cui al comma precedente, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Le pene previste per il reato di cui all'articolo 640 del Codice penale, sono aumentate di un terzo quando il reato è commesso al fine di ottenere integrazioni o indennizzi di cui al presente decreto non dovuti o in misura superiore a quella dovuta.

## Art. 13.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, per l'attuazione dei compiti ad essa demandati, può avvalersi, per tempi determinati, con decisione del suo Consiglio di amministrazione, di personale di enti pubblici sottoposti a vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assumendone gli oneri relativi.

Al personale di cui al comma precedente, utilizzato presso gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione che abbiano sede in comune diverso da quello dove il personale stesso aveva la sede di servizio presso l'ente di appartenenza, viene attribuita una indennità giornaliera, sostitutiva del trattamento di missione e del compenso per prestazioni straordinarie, nella misura che sarà proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e da adottarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di disporre con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, dandone notizia all'Amministrazione interessata, la cessazione o l'interruzione per un periodo non superiore ad un semestre dei comandi di personali disposti ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 marzo 1958, n. 199.

## Art. 14.

I produttori di olio ottenuto da olive della campagna 1966-67, prima dell'entrata in vigore del presente decreto debbono far pervenire all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, entro il 15 novembre 1966, la domanda di integrazione di prezzo di cui al precedente articolo 3, indicando la data di produzione dell'olio, il frantoio presso il quale è stata effettuata la molitura, l'azienda agricola produttrice delle olive, i locali dove l'olio è custodito e le altre notizie chieste con i moduli di denuncia ritirabili presso l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione.

L'Ispettorato provinciale dell'alimentazione provvede al pagamento dell'integrazione, dopo aver esperiti gli accertamenti del caso, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 15 del presente decreto.

## Art. 15.

In ciascuna provincia produttrice di olio di oliva è istituita, presso l'Ispettorato provinciale della alimentazione, una commissione, nominata con decreto del prefetto, costituita:

- 1) dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;
- 2) dall'Ispettore provinciale dell'alimentazione, in qualità di vice presidente;

- 3) dall'Intendente di finanza;
- 4) dal Direttore della ragioneria provinciale dello Stato;
- 5) da un Ufficiale della Guardia di finanza;
- 6) dal Dirigente dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione;
- 7) dal Direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 8) dal Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;
- 9) da due rappresentanti dei produttori olivicoli, scelti dal Prefetto su designazione delle organizzazioni di categoria.

I componenti della commissione esclusi quelli di cui al numero 9) possono farsi rappresentare da un funzionario del proprio ufficio.

Le adunanze della commissione sono valide con l'intervento di cinque membri escluso il presidente. La commissione delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente della commissione ad un funzionario appartenente ai ruoli delle carriere direttive o di concetto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La commissione ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere in ordine alla organizzazione dei servizi preordinati dall'Ispettore provinciale dell'alimentazione per l'espletamento dei compiti ad esso demandati dal presente decreto, suggerendo le eventuali modifiche ed integrazioni;

b) esprimere parere sulla concessione degli indennizzi e delle integrazioni di prezzo, a norma rispettivamente degli articoli 10 e 14 del presente decreto;

c) prendere cognizione, decadalmente, dei provvedimenti adottati dall'Ispettorato provinciale dell'alimentazione in attuazione del presente decreto, ed in particolare delle concessioni disposte e dei pagamenti ordinati, prescrivendo, ove lo ritenga necessario, opportuni accertamenti anche mediante organi di polizia, allo scopo di prevenire e perseguire eventuali abusi ed illeciti;

d) suggerire provvedimenti e misure per prevenire il ripetersi di illeciti e di abusi che vengano, comunque, rilevati nel corso della gestione;

e) esprimere parere su ogni questione che venga ad essa sottoposta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione;

f) riferire decadalmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste sull'attuazione del presente decreto nella provincia, precisando le concessioni di integrazione di prezzo e di indennizzo concesse a norma del presente decreto, dei pagamenti ordinati con riferimento ad esse, degli inconvenienti verificatisi nel corso della gestione e dei rimedi suggeriti ed adottati per rimuoverli, degli abusi e degli illeciti eventualmente rilevati e delle iniziative assunte per perseguirli e per prevenirne il ripetersi.

Ai componenti della commissione competono i gettoni di presenza ed il trattamento di missione ed a tal fine i componenti non aventi rapporto d'impiego con l'Amministrazione dello Stato sono equiparati ai funzionari con la qualifica di direttore di divisione. Le spese della commissione sono a carico della gestione.

Nelle provincie nelle quali la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile il Ministro per l'agricoltura e le foreste attribuisce al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti della commissione di cui al primo comma del presente articolo.

#### Art. 16.

L'imposta di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 700 per quintale di prodotto.

Sugli oli di semi raffinati importati dall'estero la sovrimposta di confine è stabilita nella misura di lire 760 per quintale di prodotto.

Gli acidi grassi e le oleine di oli di semi importati dall'estero, qualunque sia la loro acidità, sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine di lire 700 per quintale.

Le paste di raffinazione di oli di semi importate dall'estero sono soggette al pagamento della sovrimposta di confine di lire 700 per quintale, commisurata sulla quantità di olio di semi non combinato in esse contenuto eccedente il 10 per cento.

I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente, sono soggetti al pagamento dell'imposta sulla quantità di olio ricavabile determinata analiticamente. Nel caso che i panelli ed i relativi sfarinati, ottenuti per pressione, siano estratti sotto la vigilanza finanziaria dagli stabilimenti di produzione degli oli di semi e siano spediti, per l'ulteriore disoleazione con solvente in altri stabilimenti, sulla quantità di olio ricavata è dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa con solvente e quella a pressione.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati importati dall'estero sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 700 per quintale.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati preparati nel territorio nazionale con l'impiego di oli di semi per i quali è stata già pagata l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine non sono assoggettati al pagamento del tributo di cui al precedente comma.

I prodotti importati dall'estero contenenti oli di semi sono soggetti alla sovrimposta di confine sulla quantità fissa di olio prevista dalle note alle voci della tariffa dei dazi doganali oppure, nei casi non contemplati da dette note, sulla quantità di olio in essi presente da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

#### Art. 17.

L'olio di oliva di pressione commestibile, l'olio di oliva lampante, l'olio di oliva lavato e l'olio estratto dalla sansa di oliva sono soggetti all'imposta di fabbricazione nella misura di lire 1.400 per ogni quintale di prodotto.

In eguale misura si applica la sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero.

La stessa misura di imposta si applica sull'olio contenuto nelle olive, nella sansa di olive e negli altri residui della lavorazione degli oli di oliva di cui alla voce 15.17 della tariffa dei dazi doganali, importati dall'estero. Detti prodotti debbono essere avviati con bolletta di accompagnamento dalla Dogana di confine alle rispettive destinazioni.

Sull'olio di oliva rettificato e sull'olio di sansa di oliva rettificato importati dall'estero è dovuta la sovrimposta di confine nella misura di lire 1.520 al quintale.

I prodotti importati dall'estero contenenti olio di oliva sono soggetti alla sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente.

L'imposta di fabbricazione e la sovrimposta di confine di cui al terzo e quinto comma del presente articolo sono liquidate in base al contenuto di olio da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette su campioni appositamente prelevati all'atto dell'importazione.

#### Art. 18.

La sansa di oliva, di produzione nazionale o importata dall'estero destinata alla disoleazione, deve essere avviata ai sansifici col vincolo di apposita bolletta di accompagnamento.

Detta bolletta per il prodotto nazionale deve essere rilasciata direttamente dall'esercente lo stabilimento di molitura delle olive.

## Art. 19.

Gli esercenti oleifici nei quali si ottiene olio di oliva di pressione commestibile, olio di oliva lampante e olio di oliva lavato, debbono presentare apposita dichiarazione al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la lavorazione.

Tale dichiarazione deve contenere:

- a) la quantità di olive lavorate nel mese;
- b) la quantità di olio di oliva di pressione commestibile e lampante ottenuto;
- c) la quantità di olio di oliva lavato prodotto;
- d) la quantità di sansa di oliva ottenuta;
- e) la quantità di energia elettrica (forza motrice) espressa in chilowattora consumata nel mese negli oleifici azionati con motori elettrici;
- f) il numero delle ore giornaliere di lavorazione per gli oleifici azionati con mezzi diversi dall'energia elettrica.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la dichiarazione di cui al precedente comma, procede subito alla liquidazione dell'imposta dovuta, salvo conguaglio da effettuarsi sulla base degli elementi di produzione accertati direttamente in fabbrica, nel corso della campagna olivicola, da parte del personale del predetto ufficio tecnico.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo è notificata alla ditta interessata la quale, entro 10 giorni dalla ricevuta notificazione, deve provvedere al pagamento dell'imposta mediante versamento alla competente Sezione provinciale di tesoreria.

Sulle somme di imposta non versate entro il termine stabilito dal precedente comma, è dovuta l'indennità di mora prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

## Art. 20.

Gli stabilimenti nei quali si estrae olio dalla sansa di oliva sono soggetti a vigilanza continuativa della Finanza.

Gli oleifici nei quali si estrae olio dalle olive o si esegue il lavaggio con acqua della sansa di oliva nonché gli stabilimenti di raffinazione dell'olio di oliva lampante, dell'olio di oliva lavato e dell'olio estratto dalla sansa di oliva sono soggetti a vigilanza saltuaria della Finanza.

## Art. 21.

L'olio ottenuto dalla sansa di oliva, ove non sia immediatamente estratto dallo stabilimento con pagamento dell'imposta di fabbricazione, deve essere custodito in appositi magazzini vincolati alla Finanza.

L'olio di sansa di oliva non potrà essere estratto dai predetti magazzini se non previa esibizione da parte del fabbricante della quietanza di Tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta.

## Art. 22.

Negli stabilimenti in cui si estrae olio dalla sansa di oliva, nelle raffinerie di oli di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili e a qualunque uso destinati, è vietato introdurre o detenere materie grasse di qualsiasi natura e provenienza diversa dalla sansa di oliva, dall'olio di

oliva di pressione commestibile, dall'olio di oliva lampante, dall'olio di oliva lavato, dall'olio di sansa di oliva, dall'olio di oliva rettificato, dall'olio di sansa di oliva rettificato e dai sottoprodotti ottenuti negli stessi stabilimenti.

È altresì vietato introdurre o detenere coloranti naturali o artificiali oppure prodotti contenenti detti coloranti atti a colorare oli di semi e oli di oliva. Tale divieto comprende i prodotti vitaminici e provitaminici dotati di potere colorante ed altri prodotti diversi da quelli che normalmente vengono impiegati per la raffinazione degli oli di oliva come l'anidride maleica.

#### Art. 23.

La produzione di olio di oliva, di olio estratto dalla sansa di oliva e la raffinazione dell'olio di oliva in stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque si lavorano oli di semi, deve essere effettuata in tempi distinti oppure con impianti sistemati in locali separati.

#### Art. 24.

Nella verifica dei magazzini istituiti presso gli stabilimenti nei quali si estrae olio dalla sansa di oliva è ammessa una differenza per calo o dispersione tra la giacenza reale e la rimanenza contabile, non superiore alla misura dello 0,50 per cento riferita al peso totale dell'olio estratto dai magazzini.

#### Art. 25.

È concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione all'olio di oliva esportato all'estero.

Il diritto alla restituzione si prescrive nel termine di due anni, a decorrere dalla data della bolletta doganale di esportazione o dalla data di comunicazione alla ditta interessata dell'esito dell'analisi compiuta dal competente Laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di esportazione, debitamente munita dell'attestazione degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni in vigore.

#### Art. 26.

Le olive, la sansa di oliva e i residui della lavorazione degli oli di oliva, importati dall'estero e destinati ad usi diversi dalla disoleazione, non sono soggetti al pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio in essi contenuto. Detti prodotti debbono essere avviati dalle Dogane di confine alle rispettive destinazioni con vincolo della bolletta di accompagnamento.

L'importatore deve presentare alla Dogana attraverso la quale avviene l'importazione domanda corredata da un certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante l'uso al quale i prodotti vengono destinati.

#### Art. 27.

Le modalità che si renderanno necessarie per l'applicazione delle norme fiscali contenute nel presente decreto sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze.

## Art. 28.

L'accertamento delle violazioni delle norme del presente decreto, oltre che agli ufficiali ed agenti indicati nel titolo II, capo 2°, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle attribuzioni stabilite nella predetta legge, anche:

a) al personale dell'Amministrazione finanziaria e ai dipendenti pubblici all'uopo incaricati dal Ministro per l'agricoltura e foreste, muniti della speciale tessera di riconoscimento;

b) agli ufficiali ed agenti di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

c) al personale sanitario di cui agli articoli 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

I processi verbali di accertamento dei reati di natura fiscale sono dagli ufficiali, funzionari ed agenti scopritori, trasmessi all'Intendenza di finanza competente, per l'ulteriore corso.

La disposizione dell'articolo 3, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica alle violazioni delle norme del presente decreto.

## Art. 29

Gli addetti alla vigilanza agli effetti dell'applicazione del presente decreto hanno diritto di accedere liberamente, sia di giorno che di notte, nelle raffinerie di oli di oliva e di olio di sansa di oliva, negli stabilimenti di estrazione di olio dalla sansa di oliva, negli oleifici nei quali si estrae olio dalle olive o si procede alla lavatura della sansa di oliva, nonché di eseguire ispezioni, riscontri ed inventari, di esaminare i registri e documenti prescritti, di prelevare campioni e di effettuare ogni altra operazione di vigilanza e di controllo.

Gli esercenti hanno l'obbligo di assistere gli agenti preposti alla vigilanza e di agevolarne le operazioni, fornendo anche la mano d'opera ed i mezzi occorrenti.

## Art. 30.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti, agli effetti del presente decreto, sono definite con la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.

## Art. 31.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con la procedura esecutiva del testo unico, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## Art. 32.

L'azione per il recupero dei tributi previsti dal presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso, il termine utile di cinque anni decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciata nel procedimento penale, siano divenuti irrevocabili.

## Art. 33.

Il credito dello Stato per le imposte e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sul macchinario e sul materiale mobile, anche se di proprietà di terzi, esistenti nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale.

## Art. 34.

Chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti di cui ai precedenti articoli 17, 18 e 26 senza la bolletta di accompagnamento o con la bolletta irregolare, è punito con la multa da lire centomila a lire un milione.

## Art. 35.

Chiunque manomette o altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli o i sigilli posti dall'Amministrazione finanziaria è punito a termini dell'articolo 349 del Codice penale.

## Art. 36.

Qualora in sede di verifica dei magazzini istituiti presso gli stabilimenti nei quali si estrae olio dalla sansa di oliva, la differenza per calo o dispersione di olio di oliva superi lo 0,50 per cento stabilito dal precedente articolo 24 ma non l'1,50 per cento, l'esercente è tenuto a corrispondere la imposta di fabbricazione sulla quantità che eccede il calo ammesso.

Se la differenza riscontrata eccede l'1,50 per cento, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta di fabbricazione relativa alla totale deficienza riscontrata, con l'ammenda non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta stessa. In ogni caso l'ammenda non può essere inferiore a lire trecentomila.

## Art. 37.

Chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22 e 23 è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

## Art. 38.

L'omessa o irregolare tenuta dei registri di cui all'articolo 5 è punita con l'ammenda da lire cinquantamila a lire due milioni.

L'omessa o ritardata trasmissione dei documenti di cui all'articolo 5 ultimo comma, e 7 ultimo comma, è punita con la pena pecuniaria da lire ventimila a lire quattrocentomila.

Qualsiasi violazione delle norme fiscali stabilite dal presente decreto per la quale non sia prevista una specifica sanzione, è punita con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire un milione. Con la stessa pena sono punite le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti del Ministro per le finanze emanati ai sensi del precedente articolo 27.

Si applicano le norme della legge 7 gennaio 1929, n. 4.



## Art. 39.

Le disposizioni di cui agli articoli 12, 34, 36, 37, 38 e 47 del presente decreto per quanto concerne la misura della pena della multa e dell'ammenda, sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle sue successive modificazioni.

## Art. 40.

Per le violazioni alle leggi d'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sugli oli di oliva non è ammessa la definizione amministrativa.

## Art. 41.

Le riduzioni previste per le seconde, terze e successive ore, nelle aliquote orarie stabilite per tutti i servizi svolti dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e contemplate nella tabella citata dall'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349, sono soppresse.

## Art. 42.

Per il personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero delle finanze adibito all'applicazione del presente decreto, i limiti di durata delle prestazioni straordinarie retribuibili sono raddoppiati.

## Art. 43.

Gli enti gestori di ammassi volontari di olio di oliva che, oltre all'acconto di conferimento, provvedono ad anticipare ai conferenti l'importo dell'integrazione di prezzo corrispondente alla quantità di olio consegnata all'ammasso, possono chiedere all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione che, sulla domanda di liquidazione della suddetta integrazione presentata dal proprietario dell'olio conferito, sia apposta un'attestazione dell'Ispettorato stesso che confermi la rispondenza dei dati indicati nella domanda con quelli contenuti nelle copie a ricalco delle pagine del registro di lavorazione che il gestore dello stabilimento di molitura è tenuto ad inviare giornalmente all'Ispettorato medesimo e che, pertanto, sulla partita oggetto della domanda può essere pagata la corrispondente integrazione di prezzo.

Agli enti predetti può essere rilasciato dai conferenti, in calce alla domanda di pagamento della integrazione di prezzo od in separato documento non soggetto a bollo né a registrazione, delega a riscuotere l'importo dell'integrazione medesima.

Il credito degli enti relativo all'anticipazione dell'importo dell'integrazione di prezzo è assistito dal privilegio di cui all'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1297, sulla somma dovuta ai conferenti medesimi a titolo di integrazione di prezzo.

## Art. 44.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1959, n. 450, sono ridotte a lire 6.000 per quintale, fermo restando quanto dispone l'articolo 1 della legge 16 giugno 1960, n. 623.

*Disposizioni transitorie e finanziamento*

## Art. 45.

I semi oleosi di qualsiasi provenienza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche di disoleazione o nelle raffinerie, o che a qualsiasi titolo e in qualsiasi luogo siano detenuti dai fabbricanti o raffinatori di oli di semi anche se in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria e anche se viaggianti, debbono essere denunciati dai fabbricanti, dai raffinatori o da qualsiasi altro detentore diverso dai produttori, distintamente per qualità, per quantità e provenienza entro il 14 novembre 1966 all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

Analoga denuncia, entro lo stesso termine, deve essere presentata per l'olio greggio di semi di qualsiasi provenienza, per quello raffinato importato o prodotto nel territorio dello Stato, per gli acidi grassi e oleine di oli di semi qualunque sia la loro acidità, per gli oli di semi parzialmente idrogenati nonché per l'olio non combinato contenuto, in quantità superiore al dieci per cento, nelle paste di raffinazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in quantità superiore a 5 quintali per ciascun prodotto e comunque o dovunque in possesso dei fabbricanti o dei raffinatori ovvero dei gestori i depositi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 769.

L'ufficio tecnico o la dogana, ricevute le denunce di cui ai precedenti commi procede, entro il 16 novembre 1966, ai necessari accertamenti.

## Art. 46.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la dogana sulla base delle denunce di cui al precedente articolo 45 procede subito alla determinazione della differenza tra la maggiore imposta pagata e quella stabilita dal presente decreto per i semi esteri e nazionali.

Analogamente procede per i prodotti di cui al terzo comma dello stesso articolo 45.

La differenza tra la maggiore imposta pagata e quella stabilita dal presente decreto è accreditata o rimborsata agli aventi diritto con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

## Art. 47.

L'imposta di fabbricazione stabilita dal precedente articolo 17 si applica sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato, sull'olio di sansa di oliva, sull'olio di oliva rettificato, sull'olio di sansa di oliva rettificato, sull'olio di oliva e sull'olio di sansa e di oliva, che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino, in quantità superiore a cinque quintali, nelle raffinerie o comunque e dovunque in possesso del fabbricante o di qualsiasi altro detentore, anche se viaggianti.

I detentori dei prodotti di cui al precedente comma, entro il 14 novembre 1966, debbono fare denuncia della quantità posseduta all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana secondo le rispettive competenze.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la dogana, ricevuta la denuncia procede, entro il 16 novembre 1966, ai necessari accertamenti e successivamente effettua la liquidazione dell'imposta dovuta e la notifica all'interessato.

Questi, non oltre quindici giorni dalla predetta notificazione, deve provvedere al pagamento dell'imposta mediante versamento alla competente sezione di tesoreria provinciale.

Sulle somme non versate entro il termine suddetto, è dovuta l'indennità di mora prevista dallo articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

## Art. 48.

Chiunque presenta le denunce di cui ai precedenti articoli 45 e 47 in modo infedele è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

In ogni caso la multa non può essere inferiore ai due milioni di lire.

## Art. 49.

È istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato un fondo denominato « Fondo di rotazione per interventi nel settore oleario » con la dotazione di milioni 58.100 destinato al pagamento delle integrazioni previste dall'articolo 10 del Regolamento n. 136/66/C.E.E. del 22 settembre 1966 ed intestato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno iscritte le somme di milioni 20.100 nell'anno finanziario 1966 e di milioni 38.000 nell'anno finanziario 1967 da far affluire al fondo di cui al precedente comma.

I versamenti che per la campagna 1966-67 saranno effettuati a favore del bilancio dello Stato ai sensi del Regolamento di cui al presente articolo saranno fatti affluire al fondo suddetto.

Da tale fondo, in relazione alle esigenze, l'Azienda farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

## Art. 50.

Le disponibilità esistenti sulle annualità versate dal Tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono ridotte di milioni 20.100.

La somma di milioni 20.100 sarà versata dal fondo allo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1966.

L'annualità da versare al fondo di cui al precedente primo comma è determinata per l'anno finanziario 1967 in milioni 5.000.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 49 si provvede nell'anno finanziario 1966 con l'entrata di cui al secondo comma del presente articolo e, per l'anno finanziario 1967, con le disponibilità derivanti dall'applicazione del precedente terzo comma, nonché con la riduzione per milioni 28.000 del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

## Art. 51.

All'ulteriore onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 14 si provvede, quanto a milioni 22.000, con le entrate provenienti dalla gestione di olio di semi « surplus » condotta per conto dello Stato e, quanto a milioni 2.900, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 10 valutato in milioni 8.200 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione sopracitato.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 46 valutato in milioni 1.500 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione sopraindicato.

Le somme di cui al primo e secondo comma del presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere versate all'Azienda che le iscriverà nel proprio bilancio.

La somma indicata nel terzo comma del presente articolo sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Art. 52.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma di milioni 1.500 per oneri di carattere generale relativi all'applicazione del presente decreto, ivi compresi quelli di personale.

Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta di quello per l'agricoltura e per le foreste sarà provveduto ai riparto della somma di cui al precedente comma tra i vari titoli di spesa.

All'onere previsto dal presente articolo si provvede con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Art. 53.

Alle minori entrate dipendenti dall'applicazione degli articoli 16 e 44 si fa fronte con il gettito del provento previsto dagli articoli 17 e 47 nonché con quello derivante dal provvedimento concernente l'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi.

Art. 54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti negli anni finanziari 1966 e 1967 alle variazioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del terzo comma dell'articolo 49.

Art. 55.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1966.

SARAGAT

MORO — PRETI — RESTIVO —  
ANDREOTTI — PIERACCINI  
— REALE — COLOMBO —  
MARIOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.